



# COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

## COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

---

N. 153 del Reg.

Data 06/12/2022

**Oggetto:** *Costituzione in giudizio a seguito di Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli, proposto dalla Meridiana Costruzioni Generali S.R.L. Società Unipersonale, in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con la S.A.CO.S.E.M. S.r.l.*

---

L'anno **duemilaventidue**, il giorno sei, del mese di Dicembre, alle **ore 13:15**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei signori:

Giuseppe Pugliese	Sindaco	Presente
Sergio Turazzo	Vice Sindaco	Assente
Ivana Barone	Assessore	Presente
Nicola Del Vaglio	Assessore	Presente
Tobia Massa	Assessore	Presente
Restituta Schiano Di Cola	Assessore	Presente

Partecipa all'adunanza il Vice Segretario Generale Avv. **Ciro Pugliese**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco **Dott. Giuseppe Pugliese** – assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

### **Il Responsabile del Settore III**

Con Ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli, acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 19068 del 28.11.2022, la Meridiana Costruzioni Generali S.r.l. Società Unipersonale in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Dr.ssa Daniela Iuglio, in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con la S.A.CO.S.E.M. S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore* ing. Maurizio Michilli, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Federico Liccardo, premetteva che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 130 del 13/11/2019 il Comune di Monte di Procida approvava il Progetto Definitivo per i lavori di messa in sicurezza delle strutture portuali del porto di Acquamorta con interventi sui moli di sopraflutto e sottoflutto – opere di completamento – Lotto 1 per l'importo complessivo di € 6.755.449,77;
- con Determinazione del III Settore n. 89 del 30/04/2020, Reg. Gen. n. 403 del 30/04/2020, veniva quindi indetta la relativa gara per affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori con procedura aperta mediante utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da svolgersi tramite la Centrale Unica di Committenza, ai sensi della convenzione ex art. 30 del D. Lgs. N. 267/00, con importo a base di gara di € 5.060.982,19, inferiore alla soglia comunitaria;
- espletata la gara, era disposta l'aggiudicazione definitiva;
- avverso tale atto gli attuali ricorrenti proponevano ricorso rilevando che la Commissione di Gara aveva alterato la valutazione dell'offerta tecnica con riferimento al criterio 1;
- respinta la domanda cautelare, accolta invece dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 4633/2021 del 26.05.2021 il T.A.R. Campania respingeva comunque il ricorso;
- proposto gravame avverso la suddetta pronuncia, il Consiglio di Stato, dopo averne sospeso gli effetti, dapprima con Decreto n. 3812/2021 e successivamente con ordinanza 5001/2021, accoglieva l'appello con la sentenza n. 4793/2022 (R.G. 6348/2021) di cui si chiede l'ottemperanza, rilevando in sintesi la illegittimità dell'utilizzo della formula, non prevista dal disciplinare ed introdotta dopo l'apertura delle offerte con obbligo di procedere alla riedizione del potere a partire dal segmento del procedimento ritenuto viziato;
- con comunicazione a mezzo pec del 16.6.2022 le ricorrenti, a mezzo del proprio procuratore, invitavano il Comune a dar corso alla riedizione della parte di valutazione tecnica delle offerte a partire dal segmento del procedimento ritenuto viziato in osservanza delle prescrizioni dettate dalla pronuncia di accoglimento del gravame n. 4793/2022;
- riconvocata la Commissione per la analisi del segmento di gara viziato, conseguentemente perveniva comunicazione del 30.09.2022, con la quale la Commissione di Gara comunicava ai ricorrenti per il 5.10.2022 la seduta pubblica nel corso della quale avrebbe data lettura dei punteggi assegnati a seguito della rivalutazione dell'offerta tecnica;
- all'esito della comunicazione dei risultati della rivalutazione della offerta tecnica, i ricorrenti, eccependo ulteriori profili di irregolarità nell'operato della Commissione nei successivi lavori, chiedono sia dichiarata la nullità dei suddetti atti di gara ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. b) del C.P.A. per elusione del giudicato e disposta conseguentemente l'ottemperanza della Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 4793/2022;
- con successivo ricorso ex art. 112 c.p.a. innanzi al Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale – Roma, gli istanti, chiedevano che *l'Eccellentissimo Consiglio di Stato voglia dichiarare, ai sensi dell'art. 21 septies della Legge n. 241/90, la nullità dei provvedimenti gravati nella parte in cui la Commissione di Gara ha provveduto a rinnovare la valutazione dei sub criteri nn. 1 e 2 del criterio 1 dell'offerta tecnica, e conseguentemente accogliere il presente ricorso e per l'effetto, in via principale, determinare il contenuto del provvedimento e quindi la graduatoria finale attraverso la sommatoria di quanto oggi assegnato al sub criterio tre ed il punteggio di 0,66 assegnato discrezionalmente ai concorrenti durante la gara.*
- *In via subordinata prescrivendo le relative modalità dell'ottemperanza e quindi chiarendo che, ferma la valutazione di 0,66 per i primi due sub criteri del Criterio Uno, la votazione dovrà avvenire sul solo sub criterio n. 3 secondo le modalità descritte in ricorso, nominando*

*sin da ora, per il caso di ulteriore inadempimento, un Commissario ad Acta affinché provveda in via sostitutiva. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.*

In particolare, tutto ciò premesso, i ricorrenti, come sopra rapp.ti e difesi, con il citato ricorso, chiedono che, *previa sospensione del giudizio, in attesa della definizione della controversia pendente innanzi al Consiglio di Stato (ricorso n. 7879/2022), sia accolto il ricorso e per l'effetto siano annullati gli atti impugnati e dichiarata l'inefficacia del contratto eventualmente stipulato. Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla condanna al pagamento delle competenze professionali per il giudizio ed alla restituzione del contributo unificato versato in occasione del deposito del presente ricorso. Ai fini del contributo si dichiara che il ricorso ha ad oggetto una controversia rientrante tra quelle di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 di valore superiore ad Euro 1.000.000,00 ed è, pertanto, dovuto il versamento in misura fissa di € 6.000,00.*

Ritenuto opportuno, al fine di tutelare le ragioni di questo Ente per i motivi che saranno esplicitati negli atti giudiziari, costituirsi nel citato giudizio per tutelare la posizione dell'ente;

Visto il *Regolamento sul funzionamento dell'avvocatura comunale e della rappresentanza e difesa in giudizio dell'amministrazione del comune di Monte di Procida;*

### **PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE**

Per le ragioni di cui in premessa, che col presente dispositivo sono integralmente recepite e fatte proprie:

- di prendere atto della necessità di costituirsi nel giudizio esplicitato in premessa per tutelare la posizione dell'ente, autorizzando il Sindaco di Monte di Procida, quale rappresentante legale dell'Ente, al compimento di ogni atto finalizzato allo scopo.
- Di demandare al responsabile del Settore Avvocatura l'adozione di tutti i provvedimenti connessi e consequenziali, non escludendo il conferimento ad incarico esterno a fronte delle criticità di organico dell'ente.
- Dare atto che Responsabile del procedimento finalizzato al compimento degli atti conseguenti alla presente deliberazione è l'Avv. Ciro Pugliese, responsabile settore avvocatura comunale.
- Di dare direttiva al Responsabile del Settore III di fornire ogni utile spunto ed elemento per la migliore tutela dei pubblici interessi, compresa tempestiva istruttoria e assistenza.
- Di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione conseguente, ex articolo 134 comma 4 del TUEL, valutata l'urgenza imposta dalla necessità di concludere tempestivamente il procedimento, in tempo utile per la costituzione.

**Il Responsabile del Settore III**

Ai sensi dell'art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere:

**FAVOREVOLE**

f.to Giovanni Bartolo

f.to Ciro Pugliese

Ai sensi dell'art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere:

**FAVOREVOLE**

f.to Giovanni Padovano

**LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la sopra riportata proposta;

Dato atto che in ordine alla stessa è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 Tuel;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Ad unanimità dei voti legalmente resi,

### **DELIBERA**

Di approvare integralmente la soprariportata proposta di deliberazione avente ad oggetto:

*Costituzione in giudizio a seguito di Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli, proposto dalla Meridiana Costruzioni Generali S.R.L. Società Unipersonale, in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con la S.A.CO.S.E.M. S.r.l.*

e con successiva e unanime votazione

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 134 comma 4° del DLgs 267/2000.

*IL VICE SEGRETARIO GENERALE*

**F.to Avv. Ciro Pugliese**

*IL PRESIDENTE*

**F.to Dott. Giuseppe Pugliese**

## **ESEGUIBILITA'**

*Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000).*

*Dalla Residenza Municipale, li 6/12/2022*

*IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Avv. Ciro Pugliese*

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

*Reg. Aff. n° 1868 del 7/12/2022*

*Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on line il giorno 7/12/2022 e vi rimarrà pubblicata fino al 22/12/2022 per quindici giorni consecutivi.*

*Dalla Residenza Municipale, li 7/12/2022*

*IL Messo Comunale  
f.to Giuseppina Lubrano*

---

*Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° 19793 del 7/12/2022*

*IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Avv. Ciro Pugliese*

---

*La presente copia è conforme all'originale*

*Dalla Residenza Municipale, li 7/12/2022*

*IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Avv. Ciro Pugliese*

---

